

Presentazione della nuova procedura internazionale finalizzata al rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero Parte 2

Nel nostro precedente articolo abbiamo chiarito gli estremi dell'illecito trasferimento all'estero del minore. Con il presente elaborato si intende invece dar conto delle novità in tema di procedura di rientro internazionale del minore sottratto.

1.) Informazioni generali

Vale ribadire anzitutto che è irrilevante la cittadinanza dei genitori per determinare la giurisdizione nei casi di sottrazione di minori.

Pertanto, qualora un bambino venga portato in Ungheria da un altro paese, in contrasto con la normativa internazionale, ed entrambi i paesi siano membri della Convenzione dell'Aja, il tribunale distrettuale centrale di Pest (PKKB) avrà la giurisdizione esclusiva in Ungheria, in quanto Tribunale del luogo ove il minore è stato illegalmente trasferito, e ciò a prescindere dunque dalla nazionalità dei genitori.

La procedura è molto particolare e prevede un regime probatorio limitato e orientato alla celerità.¹ Il Tribunale, infatti, in questi casi decide secondo il rito della volontaria giurisdizione, in un procedimento dunque non contenzioso e tramite audizione delle parti. Tale procedimento è avviato su impulso del genitore che ha subito la sottrazione e vedrà convenuto il genitore che ha posto in essere l'illegittimo trasferimento del minore.

La procedura è semplificata e l'onere della prova spetta al genitore istante (che ha subito la sottrazione) con specifico riferimento al fatto che il minore risiedesse abitualmente in un altro Stato firmatario della Convenzione e che l'altro genitore abbia posto in essere un trasferimento non autorizzato secondo l'ordinamento dello stato di abituale residenza del minore.

2. Termini

Un requisito essenziale per il promovimento della procedura è che la stessa sia avviata entro un anno dell'illegittimo ingresso del minore nello stato ove si instaura il giudizio nel qual

¹ The framework for the procedure is set out in Decree 7/1988 of the Minister of Justice of August 1 on the implementation of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, signed in The Hague on 25 October 1980, promulgated by Legislative Decree 14 of 1986.

caso è escluso il test di integrazione. Nel caso dell'Ungheria il procedimento si considera avviato alla ricezione da parte del PKKB dell'istanza del genitore interessato.

Qualora la domanda non sia proposta entro l'anno, la stessa potrà comunque costituire prova dell'illegittima presenza del minore in Ungheria. Nei procedimenti di rimpatrio del minore ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, la decisione, qualsiasi sia l'organo giudiziario adito, dovrà essere presa entro sei settimane dell'istanza, a meno che circostanze eccezionali non lo rendano concretamente possibile. Generalmente il Tribunale accorda il rientro del minore nel paese di abituale residenza, e il rigetto dell'istanza può dirsi eccezionale. Di seguito si analizzeranno i casi ove il Tribunale può rifiutare il rientro del minore.

3.) Quando può essere rifiutato il ritorno del minore?

L'autorità procedente potrà anzitutto rigettare l'istanza qualora la parte convenuta dimostri che l'istante, al momento della sottrazione, non stesse concretamente esercitando i diritti e i doveri connessi alla responsabilità genitoriale, ovvero che abbia acconsentito, anche con atto successivo, all'allontanamento del minore.

Altro caso eccezionale ove il giudice rigetta la richiesta di rimpatrio del minore è quando ciò comporterebbe un irreparabile danno psico-fisico nel soggetto minore.

L'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare il ritorno del minore se constata l'opposizione del minore al suo ritorno, sempre che abbia raggiunto l'età propria del discernimento e che dunque la sua determinazione possa essere tenuta in considerazione dell'autorità.

Il bambino viene infatti frequentemente ascoltato in audizione dal giudice, il quale, in relazione al grado di sviluppo del soggetto, tiene in massima considerazione la sua posizione.